



Si costituiva la [REDACTED] spa, che deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione.

Con provvedimento del 2.10.2018, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti in mediazione per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

La causa veniva istruita documentalmente, essendo ritenuta inammissibile la CTU contabile richiesta dall'opponente.

Dalla documentazione prodotta dalla [REDACTED] spa, risultano provate le tre distinte linee di credito:

A) contratto di finanziamento personale n. 6600898601 stipulato ed acceso, in data 25.09.2006, dal sig. [REDACTED] per l'importo di € 7.000,00 da rimborsare in n. 48 rate mensili dell'importo di € 180,71, con un TAN del 8,95% ed un TAEG del 14,73%.

L'odierno opponente, maturava un saldo debitorio di € 4.504,49, come da estratto conto certificato e da estratto conto analitico e piano di ammortamento allegati in atti.

Nelle more del rapporto, [REDACTED] S.A. cedeva *pro soluto* il proprio credito a [REDACTED] s.p.a. con atto del 22/09/2011, poi fusasi in [REDACTED] con atto del 28.12.2011. L'intervenuta cessione del credito di cui al contratto di finanziamento n.6600898601 veniva notificata al Sig. [REDACTED] con contestuale diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata A/R del 17/03/2016, ricevuta in data 03/05/2016;

B) contratto di apertura di linea di credito revolving, utilizzabile anche a mezzo carta di credito, stipulato dal sig. [REDACTED] con [REDACTED] spa in data 22.02.2007, con previsione di applicazione di un TAN mensile del 1,33% (TAN annuale del 15,96%) e TAEG del 17,73%, con previsione di rimborso da parte dell'utilizzatore nella misura del 2,5% del fido concesso ed utilizzato.

In relazione al suddetto contratto, il sig. [REDACTED] maturava un saldo debitore di € 4.735,24, di cui € 2.640,71 in linea capitale, come risulta dall'estratto conto prodotto ed € 2.094,53, a titolo di interessi convenzionali di mora. Successivamente [REDACTED]



████████ spa, cedeva pro soluto il proprio credito alla società ██████████ s.r.l. che a sua volta cedeva pro soluto il proprio credito a ██████████ con atto del 30/11/2015.

Detta cessione veniva notificata al Sig. ██████████ con contestuale diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata A/R del 30/11/2015, ricevuta in data 31/12/2015;

C) contratto di apertura di linea di credito revolving, utilizzabile anche a mezzo carta di credito, stipulato dal sig. ██████████ con ██████████ in data 15.01.2004, con previsione di applicazione di un TAN mensile del 1,40% (TAN annuale del 16,80%) e TAEG del 18,16%, e obbligazione di rimborso mensile da parte dell'utilizzatore.

Il sig. ██████████ maturava un saldo debitorio di € 2.702,38.

Durante il predetto rapporto finanziario, ██████████ cedeva pro soluto il proprio credito a ██████████ s.p.a. che si fondeva con ██████████ s.p.a., la quale cedeva *pro soluto* il proprio credito a ██████████ s.p.a. con atto del 03/05/2016.

L'intervenuta cessione del credito di cui al contratto di finanziamento n. 1102021531 veniva notificata al Sig. ██████████ con contestuale diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata A/R del 07/06/2016, ricevuta in data 10/08/2016.

Parte opposta ha, altresì, prodotto, in relazione al quantum della somma ingiunta, gli estratti conto e il piano di ammortamento del rapporto n. 6600898601.

Con riguardo all'eccepita improcedibilità dell'azione per omesso tentativo di mediazione obbligatoria, la stessa è stata superata atteso l'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.

Quanto alla nullità del contratto n. 660898601, per violazione dei principi di trasparenza di cui all'art. 117 comma 8 TUB., dalla lettura del contratto di finanziamento e delle dichiarazioni rese e sottoscritte dal sig. ██████████ si evince che, lo stesso in sede contrattuale espressamente dichiarava *“Il sottoscritto prende anche atto che verranno applicate le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista...per quanto non espressamente indicato si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza dei servizi”.* Pertanto, risulta infondata la eccepita violazione della normativa sulla trasparenza.



Passando, poi, all'esame della nullità del contratto [REDACTED] n. 4188500503548096 e del contratto [REDACTED] n. 1102021531, per assenza di forma scritta, indeterminazione della rata e vessatorietà si osserva quanto segue.

Innanzitutto, sulla presunta illeggibilità delle clausole contrattuali, si richiama il principio di responsabilità del contraente all'atto della sottoscrizione del contratto. La Suprema Corte con ordinanza n. 3307/2018, ha statuito che, chi ha sottoscritto le c.d. clausole vessatorie che non sono leggibili per diversi motivi (sbiadite, piccole, colori non evidenti etc.), ha il dovere di richiedere lo stesso contratto con le stesse condizioni, ma leggibili. Se ciò non avviene, si assume il rischio di non sapere cosa ha firmato.

In merito all'assenza di asserita mancanza di conferma scritta dell'accettazione della proposta contrattuale formulata dal debitore, si evidenzia che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "*ad substantiam*" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 898 del 16 Gennaio 2018, hanno stabilito che, "nel contratto di conto corrente risulta soddisfatto l'obbligo della forma scritta *ad substantiam*, quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo correntista, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto (ad es. comunicazione degli estratti conto). Ne consegue che la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, purchè il cliente non abbia in precedenza revocato il consenso o sia deceduto, ne comporta il perfezionamento *ex tunc*".

In particolare, si osserva che, l'art. 117 Tub prevede la redazione per iscritto del contratto e la consegna di una copia del contratto al cliente, requisiti osservati nella presente fattispecie.

Inoltre, la volontà delle finanziarie di stipulare i contratti emerge dal fatto che, sono state proprio le finanziarie a redigerli per iscritto, dandone esecuzione attraverso la messa a disposizione delle somme richieste.



Proseguendo nell'esame dei motivi dell'opposizione, l'eccepita indeterminatazza dell'oggetto del contratto, per mancata indicazione dell'ammontare della rata di rimborso dovuta, risulta infondata, dal momento che, l'oggetto del contratto non è l'ammontare della rata, bensì la concessione del finanziamento.

Con riguardo, poi, alla vessatorietà delle clausole contrattuali, le argomentazioni poste a fondamento di tale lamentela sono generiche e non definite.

Parte opposta, dal canto suo, ha, invece, evidenziato come i contratti stipulati dal debitore siano stati oggetto di trattativa e il consumatore abbia avuto la concreta possibilità di apportare modifiche al contratto.

Infine, l'opponente ha eccepito l'usurarietà degli interessi contrattuali senza, tuttavia, indicare quali sarebbero gli interessi oggetto di contestazione e a quale contratto faccia riferimento.

Parte opposta, in sede di costituzione, ha dettagliatamente indicato come, nel contratto n. 6600898601 veniva previsto un TAEG del 14,73% a fronte di un tasso soglia usurario relativo al trimestre luglio-settembre 2006, per i crediti personali erogati dagli intermediari non bancari e superiori ad € 5.000,00, pari al 18,705%; nel contratto n. 4188500503548096 veniva pattuito un TAEG del 17,73% a fronte di un tasso soglia usurario per le linee revolving, I fascia, e relativo al trimestre gennaio-marzo 2007, del 25,485%; nel contratto n. 1102021531 veniva previsto un TAEG del 18,16% a fronte di un tasso soglia usurario per le linee revolving e relativo al trimestre gennaio-marzo 2004, pari al 25,425%.

Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 247/2018.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – in persona del giudice onorario dott.ssa Maria Renda, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 247/2018; condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio, che si liquidano, in forza del DM n. 55/2014, in € 1.700,00, oltre accessori di legge.

Catanzaro, 22 novembre 2022

il giudice onorario

dott.ssa Maria Renda

